Ord. n. 148/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al **n. 80843** del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig. **Alberto Panetti** (c.f. PNTLRT71R14B828P), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Pietrosanti (c.f. PTRDNL77T20L719Z),

contro

Inps, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli (c.f. NCLFLV62T42H501M).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

uditi all'udienza del 14 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Tamara Coluzzi su delega dell'avv. Daniele Pietrosanti per il ricorrente e l'avv. Andrea

Botta su delega dell'avv. Flavia Incletolli per l'Inps.

PREMESSO

1. Con ricorso presentato il 1° ottobre 2025 il sig. Alberto Panetti chiedeva di accertare e di dichiarare la sussistenza dei requisiti socio-sanitari per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità per figlio inabile con decorrenza dalla data del decesso del padre, con pagamento dei relativi arretrati, oltre accessori.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Rappresentava di essere stato riconosciuto invalido al 100 per cento dal 7 gennaio 1991 con sentenza n. 2803/2011 della Corte d'Appello di Roma e successivo verbale del 20 luglio 2022 e di essere portatore di *handicap* grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992.

Il 4 gennaio 2023 decedeva il padre e il 19 giugno 2023 presentava istanza di riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità quale figlio inabile.

L'Inps con comunicazione del 26 febbraio 2024 respingeva la domanda, non riconoscendolo portatore di infermità tali da determinare l'inabilità totale alla data della morte del padre. Tale rigetto era confermato dall'Inps il 4 luglio 2025 a seguito del ricorso amministrativo.

Affermava di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto in quanto inabile al momento del decesso del genitore, essendo affetto, tra l'altro, da "ritardo mentale moderato associato a sindrome *post* encefalica, spondiloartrosi con severe degenerazioni discali, ampia protrusione L4-L5". Richiamava la documentazione sanitaria in atti e l'età anagrafica al momento del decesso del dante causa (52 anni), nonché il mancato acquisito di competenze professionali e culturali da poter spendere. Sussistevano inoltre i requisiti della non autosufficienza economica e della vivenza a carico, in quanto era stato sempre inserito nel nucleo familiare del padre che provvedeva al suo sostentamento in modo continuativo, potendo disporre solo dei redditi da pensione di inabilità comprensivi di maggiorazione sociale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Evidenziava che l'unica contestazione mossa dall'Inps in fase amministrativa era la mancanza del requisito sanitario previsto dalla legge.

Chiedeva la condanna al pagamento delle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario e da liquidarsi tenuto conto della redazione del ricorso con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno

dell’atto e dei documenti allegati.

2. Con memoria dell’11 settembre 2026 si costituiva in giudizio l’Inps chiedendo il rigetto del ricorso. La domanda era infondata in considerazione dell’assenza del requisito sanitario, non essendo stata dimostrata l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del padre. Il riconoscimento di invalidità civile non comportava automaticamente il diritto alla richiesta pensione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L’Inps evidenziava altresì che gli ulteriori requisiti necessari per il riconoscimento del diritto, e in particolare la non autosufficienza economico reddituale e il pregresso mantenimento in via continuativa e abituale da parte del dante causa, dovevano essere provati dal ricorrente, il quale non aveva adempiuto a tale onere.

In via subordinata, eccepiva il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

Nominava i CTP, per l’ipotesi di disposizione di CTU.

3. All’udienza del 14 ottobre 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, specificando ulteriormente quanto dedotto.

CONSIDERATO CHE

- il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento

della sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 82, d.p.r. n. 1092/1973, quale figlio maggiorenne inabile del padre, deceduto il 4 gennaio 2023;

- la controversia implica, in primo luogo, una valutazione di carattere medico legale circa la sussistenza del necessario requisito sanitario,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DISPONE

- di consultare il Collegio Medico Legale della difesa, Sezione speciale presso la Corte dei conti (nel prosieguo, CML), quale qualificato organo di consulenza medico legale in materia di pensionistica pubblica, affinché esprima il proprio parere, tenendo conto anche delle argomentazioni e valutazioni mediche già espresse, circa la sussistenza in capo al ricorrente, alla data del decesso del padre, del requisito dell'inabilità al lavoro, quale condizione per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in qualità di figlio maggiorenne inabile;

- il parere sarà reso in esito all'esame della documentazione versata e citata in atti, con facoltà per il CML di richiedere e acquisire l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, nonché, ove

ritenuto necessario dal CML stesso, con facoltà di eseguire la visita diretta dell'interessato e di disporre l'eventuale integrazione del Collegio con specialisti;

- il CML darà comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, con sufficiente anticipo, alle parti costituite presso il domicilio eletto;

- le parti possono nominare o confermare propri consulenti tecnici ove intendano farsi assistere, a proprie spese, da un sanitario di fiducia, con dichiarazione da comunicare al CML entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, informandone altresì questa Sezione;

- è assegnato al CML il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, salvo motivate richieste di proroga, per la predisposizione di uno schema della richiesta CTU, da comunicare alle parti e, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

- entro il termine tassativo di 15 giorni dalla ricezione dello schema di relazione, le parti o i loro consulenti possono far pervenire al CML le proprie osservazioni;

- entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di tali osservazioni, il CML provvederà al deposito della relazione definitiva, tenendo conto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

delle osservazioni e delle conclusioni delle parti o dei consulenti di parte e prendendo specificamente posizione su di esse;

- la Segreteria di questa Sezione avrà cura di mettere a disposizione del CML, unitamente alla presente ordinanza, copia della documentazione sanitaria e amministrativa versata agli atti del presente giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- l'Inps ha eccepito il difetto di prova da parte del ricorrente degli ulteriori requisiti relativi alla non autosufficienza economico reddituale e al pregresso mantenimento in via continuativa e abituale da parte del dante causa;
- in proposito il ricorrente ha prodotto la certificazione dello stato di famiglia al momento del decesso del dante causa (dal quale risulta la convivenza), l'estratto conto previdenziale rilasciato dall'Inps (dal quale non risultano registrazioni contributive) e una certificazione dell'Agenzia delle Entrate nella quale sono attestati i redditi conseguiti negli anni 2023 (pari a euro 10.914,65) e 2024 (pari a euro 2.392,80) descritti nella certificazione quale "reddito complessivo corrisposto da uno o più sostituti di imposta",

affermando di non aver svolto nessuna attività lavorativa e di percepire solo i redditi da pensione di inabilità comprensivi di maggiorazione sociale. Ha altresì depositato le dichiarazioni dei redditi presentate dal *de cuius* per gli anni 2021 e 2022, dalle quali risulta che il ricorrente era a carico del medesimo,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DISPONE ALTRESÌ

- che il ricorrente, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, considerato il decesso intervenuto il 4 gennaio 2023, depositi documentati chiarimenti in merito alla natura e all'ammontare dei redditi percepiti dal medesimo nell'anno 2023 e nell'anno precedente, producendo altresì, se presentate, le dichiarazioni dei redditi di tali annualità.

Ai fini dell'art. 9 disp. att. c.g.c., è fissata per la prosecuzione della trattazione del giudizio l'udienza del 9 giugno 2027, ore 10.00, con facoltà per le parti di presentare note difensive, anche con riferimento agli esiti degli adempimenti istruttori disposti, fino a 10 giorni prima dell'udienza.

Ogni ulteriore questione di rito e di merito, ivi inclusa la statuizione sulle spese, è rimessa alla sentenza definitiva.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia non definitiva,

- dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- rinvia la trattazione del giudizio all'udienza pubblica del 9 giugno 2027, alle ore 10,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 04.11.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
04.11.2026 13:27:37
GMT+01:00